



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2019
(OR. en)

6269/19

REGIO 31
CADREFIN 77
FSTR 22
DELA CT 24

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 769 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.2.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 769 final.

All.: C(2019) 769 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.2.2019
C(2019) 769 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.2.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018¹, ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio².

La proposta rappresenta una modifica consequenziale, derivante dalle modifiche dell'atto di base, e chiarisce altresì una disposizione esistente. Si tratta di un allineamento necessario per garantire la coerenza giuridica tra l'atto di base e le corrispondenti norme del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione³.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 22 novembre 2018 sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁴, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sono state ristrutturate e modificate le disposizioni sulle opzioni semplificate in materia di costi. In particolare sono stati ristrutturati gli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono stati introdotti gli articoli 68 bis e 68 ter. L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 dovrebbe rispecchiare tali modifiche.

Si coglie inoltre l'occasione per chiarire l'articolo 3, paragrafo 6, lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 481/2014, concernente uno dei due metodi di calcolo della tariffa oraria per gli incarichi a tempo parziale del personale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese, poiché la formulazione precedente ne rendeva difficile l'attuazione pratica.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

³ Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

⁴ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.2.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea⁵, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione⁶ fissa norme specifiche in materia di ammissibilità dei costi del personale per i programmi di cooperazione. Tale disposizione fa riferimento agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione all'ammissibilità e alle opzioni semplificate in materia di costi. Tali articoli, modificati dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁷, come pure l'articolo 68 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono stati ristrutturati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la struttura dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 481/2014.
- (2) L'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 481/2014, concernente uno dei due metodi di calcolo della tariffa oraria per gli incarichi a tempo parziale del personale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese, si è rivelata difficile nella pratica, in particolare qualora l'atto di impiego non stabilisca l'orario di lavoro mensile, bensì l'orario di lavoro settimanale. L'articolo 3, paragrafo 6, lettera i), di tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire che il calcolo di una tariffa oraria unica venga effettuato sulla base del numero di ore di lavoro mensili. Questo metodo dovrebbe anche tenere conto delle differenze tra gli Stati membri e tra i contratti di impiego in relazione alle ferie annuali e ai giorni festivi, secondo quanto specificato nell'atto di impiego individuale o stabilito dalla legge o da accordi conclusi dalle parti sociali (datori di lavoro e

⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

lavoratori) al livello del datore di lavoro di un determinato membro del personale o al livello del comparto interessato o a livello nazionale. Al fine di garantire un insieme coerente di norme, tale chiarimento dovrebbe applicarsi all'intero periodo di programmazione, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 481/2014.

- (3) In conformità all'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le misure stabilite nel presente regolamento sono state oggetto di consultazione di esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁸.
- (4) Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore, conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 481/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 è così modificato:

- 1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. I costi del personale possono essere rimborsati:
 - i) in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (come dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); oppure
 - ii) sulla base di tabelle standard di costi unitari, in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 68 bis, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, del suddetto regolamento; oppure
 - iii) sulla base di somme forfettarie in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c); oppure
 - iv) sulla base di finanziamenti a tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 68 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento.";
- 2) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo 68 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013; oppure";
- 3) il paragrafo 5 è soppresso;
- 4) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

"6. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria unica che viene determinata:

- i) dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro medio mensile espresso in ore, tenendo conto dell'orario di lavoro fissato nell'atto di impiego nonché stabilito dalla legge o da accordi conclusi tra le parti sociali al livello pertinente; oppure
- ii) dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore.

La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 14 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.2.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER